



# COMUNE DI SANT'ALFIO

PROVINCIA DI CATANIA  
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Via Vitt. Emanuele, 4  
95010 Sant'Alfio

Tel. Fax 095.968488

Cod. Fisc./Part. IVA : 00230090870

E mail pec – [protocollocomunesantalfio@pec.it](mailto:protocollocomunesantalfio@pec.it)

E mail – [poliziamicunicipale@comunesantalfio.gov.it](mailto:poliziamicunicipale@comunesantalfio.gov.it)

Sito web – [www.comunesantalfio.gov.it](http://www.comunesantalfio.gov.it)

## ORDINANZA N.54

OGGETTO: PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CANI E LORO MICROCIPPATURA. GESTIONE E CONDUZIONE DEI CANI.

### IL SINDACO

VISTI gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007;

VISTO “ l'Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione” e, in particolare, il punto3, lettera a), il quale prevede che “i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate”;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di “Recepimento dell'Accordo e le Province autonome di Trento e Bolzano , I Comuni e le Comunità montane in materia di – Identificazione e registrazione degli animali d'affezione”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 concernente “Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”. Accordo che, al proprio articolo 4 , individua il microchip quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani , a partire dal primo gennaio 2005;

VISTA l'ordinanza Ministeriale sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per tutelare l'incolumità di animali e persone del 03/03/2009 e ss. mm.ii. e proroge.

VISTO l'art.50 c.5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. Che attribuisce al sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica ;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il Comune ed individuato dalla sopracitata Legge 281 del 1991 quale primo responsabile del contrasto al fenomeno del randagismo, che tutt'ora costituisce una consistente voce di spesa a carico di questa Municipalità per effetto del ricovero di cani, da anni attivato e tutt'ora in corso;

CONSIDERATO che l'abbandono di un animale è sanzionato dall'art.727 del Codice Penale con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da 1000 a 10000 euro e che il maltrattamento di un animale è sanzionato anche dall'art.544 ter del codice Penale con la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5000 a 30000 euro;

CONSIDERATO che in un quadro di prevenzione generale, per tutela degli animali e dell'incolumità pubblica, si rappresenta necessaria una campagna di sensibilizzazione per l'identificazione con microchip e l'iscrizione in anagrafe canina dei cani di proprietà non ancora identificati;

CONSIDERATO come sia necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali d'affezione , volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

CONSIDERATO che il randagismo in questo comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto ormai dimensioni tali da non potere essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente in materia, il più delle volte interpretata in maniera errata e quindi con applicazione disomogenea;

RITENUTA necessaria ed improcastinabile, per l'anno 2021, l'applicazione in tutto il territorio di questo comune di misure straordinarie, nel rispetto della normativa vigente, mediante interventi e azioni preventive mirate a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica, nonché azioni mirate finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo-animale-ambiente;

### ORDINA

1- A tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani presso l'anagrafe istituita ai sensi della L.R. n.15/2000, non oltre il 31/12/2021;

2- Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato

l'art.727 comma 1 c.p.;

3- Che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione delle aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio. Che il proprietario e il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti sempre con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l'animale in ambito urbano compresi i giardini e parchi pubblici nonché le aree cani.

### SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare gli art.727, la Legge 14 agosto 1991 n.281, la Legge Regionale 03/07/2000 n.15 e il Decreto Presidente Regione Siciliana 12 gennaio 2007, art.8), a ogni violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, nei modi previsti dalla Legge 24/11/1981 n.689, artt. 16,17,18 specificando che il Sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente Legge.
2. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di amntenimento e di cura sostenute dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio economico.

### VIGILANZA

Sono incaricati a far rispettare la presente Ordinanza: la Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'ASP e le Guardie zoofile con decreto prefettizio.

### NORME TRANSITORIE

Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro e non oltre il 31/12/2021.

Trascorsa tale data, la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi.

### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Alfio nonché alla massima diffusione attraverso il sito internet e i social media del Comune di Sant'Alfio.

Attraverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

San'Alfio, li 22/10/2021


  
**IL SINDACO**  
**Giuseppe Maria NICOTRA**  


La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi, dal 25/10/2021 al 09/11/2021 72 N.

Sant'Alfio li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione Albo on line

\_\_\_\_\_